



Deliberazione n. 158 del 15 febbraio 2024

OGGETTO: Definizione e pagamento dell'indennità di disponibilità agli specialisti ambulatoriali interni e alle altre professionalità per l'anno 2023 (ex art. 45 A.C.N. del 31.3.2020 e ss.mm.).

L'anno 2024, addì 15 del mese di febbraio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'A.C.N. del 31.3.2020 e ss.mm. per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

visti i seguenti punti chiave dell'art. 45 del predetto A.C.N. che:

- al comma 1 istituisce un'indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti;
- al comma 2 prevede l'erogazione a coloro che nell'anno non svolgono attività libero professionale, fatto salvo l'attività libero professionale intra-moenia prevista dall'art. 42 dello stesso A.C.N.;
- al comma 3 stabilisce la corresponsione mensile a coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende;
- al comma 4 stabilisce che per la determinazione dell'importo di cui al comma 2, le Regioni dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 per ora di attività;
- al comma 5 definisce che la Regione determina annualmente la quota oraria che viene assegnata dalle aziende ai soli aventi diritto;
- al comma 6 prevede che la ripartizione annuale del fondo annuo regionale, come determinato ai sensi del comma 4, avvenga sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali e professionisti di cui al comma 2;
- al comma 7 l'erogazione dell'indennità di disponibilità è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro;
- al comma 8 stabilisce l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità e la restituzione di quanto già corrisposto per coloro che non accettano il completamento orario di cui all'art. 20 comma 2 del citato A.C.N.;
- al comma 9 stabilisce che per coloro che riducono l'orario di incarico e sino ad un eventuale incremento orario, o per quelli che fruiscono dell'Anticipo della Prestazione (APP), non spetta l'indennità;

richiamato l'art.20 c. 2 dell'A.C.N. in vigore, per il quale allo specialista/professionista che rinunci al completamento orario è preclusa la possibilità di partecipare all'assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l'indennità di cui all'articolo 45 vigente fino all'accettazione di ampliamento orario, ai sensi dell'art. 20 stesso o all'assegnazione di cui all'articolo 21;

valutati i diversi pronunciamenti inerenti gli specialisti/professionisti ambulatoriali interni, pubblicati sul sito internet istituzionale della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) e relativi all'art. 45 dell'A.C.N. vigente;

preso atto degli Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.) di cui alla D.G.R. n. XI/4277 dell'8.2.2021, prorogati per il 2023 dalla Regione con nota del 30.1.2023 protocollo reg. n. G1.2023.0003267, che all'art. 14 relativo all'indennità di disponibilità, ex art. 45 A.C.N. vigente, stabilisce che la quota oraria è da attribuire ai medici per ogni ora di attività svolta e retribuita (nota Regione prot. reg.n. G1.2021.0056582 del 23.9.2021);

richiamata la pec aziendale prot. n. 72948 del 9.12.2022 con cui si invitano gli specialisti/professionisti ambulatoriali interni aventi diritto all'indennità di cui all'oggetto per l'anno 2023, a presentare entro il 15 gennaio 2023 la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 45 c.7 A.C.N. 31.3.2020;

preso atto che le relative risposte, agli atti aziendali, pervenute entro il 15 gennaio 2023 con pec dai predetti specialisti/professionisti, che hanno diritto alla corresponsione dell'indennità di cui trattasi, sono state dieci (10);

preso atto della comunicazione della Direzione Generale Welfare, rete territoriale, cure primarie, registrata al prot. az. n. 62265 del 10.10.2023, in cui si determina in euro 1,265 la quota oraria del fondo annuo regionale (fondo al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda), relativo all'indennità di disponibilità per l'anno 2023, e in cui si richiamano le modalità di calcolo del fondo e della quota oraria, previste nell'A.I.R. approvato con D.G.R. n. XI/4277 dell'8.2.2021;

vista la comunicazione dell'ufficio stipendi del 6.2.2023 con cui si quantificano in un totale di n. 18.577,99 le ore lavorate e retribuite dall'1.1.2023 al 31.12.2023 dei dieci specialisti/professionisti ambulatoriali interni aventi diritto all'indennità di disponibilità per l'anno 2023;

vista l'attestazione del responsabile del procedimento, dr.ssa Anna Francesca Panzeri, Direttore f.f. D.A.C.T, resa ai sensi dell'art. 6 della L. 7.8.1990 n. 241, con la quale si conferma la legittimità formale e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto dell'attestazione favorevole della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C137/2024 del 9.2.2024 agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 7/2024, concernente la copertura economica del presente provvedimento;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di corrispondere il pagamento per l'anno 2023 della quota oraria di disponibilità (ex art. 45 c. 6 A.C.N. 31.3.2020 e ss.mm.) di € 1,265 per ogni ora di attività svolta e retribuita dall'1.1.2023 al 31.12.2023 a ciascuno dei dieci specialisti aventi diritto (nominativi, ore svolte e retribuite sono depositate agli atti aziendali) degli specialisti ambulatoriali interni ed i professionisti psicologi dell'ASST Lariana;
2. di imputare l'onere previsto di € 28.833,57, sul bilancio preventivo economico dell'esercizio per l'anno 2023, ai seguenti conti economici:

- 2002020150 Competenze Spec. Amb. Int.	€	23.501,16
- 2002020151 Contributo Enpam Spec. Amb. Int.	€	3.334,81
- 2008010030 Irap	€	1.997,60;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, per gli adempimenti di competenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo online dell'Azienda, conformemente ai disposti dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009 e s.m.i., dando atto che lo stesso non è soggetto a controllo preventivo ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Anna Francesca Panzeri
Referente per l'istruttoria: dott. Andrea Ferè